

La valutazione del danno ambientale: il punto di vista di un assicuratore

Roberto Pontremoli *

Nel ringraziare il Presidente di avermi dato la parola per portare il punto di vista di un assicuratore, premetto che cercherò di toccare alcuni temi che nelle relazioni udite sono stati solo sfiorati.

Con riferimento a quanto già detto dal Dr. de Strobel, quando si parla di risarcimento dei danni da inquinamento sarebbe opportuno distinguere:

- *I danni assicurabili* in quanto economicamente valutabili e ricompresi nei limiti concedibili sulla base della capacità di sottoscrizione degli assicuratori nazionali ed internazionali;
- dalle *conseguenze dannose* di un fatto, che abbia provocato inquinamento, che per dimensioni o per loro natura non possano essere coperte da assicurazione.

A tal fine, sarà rilevante una compiuta definizione dell'ambiente e del danno ambientale quale possa derivare dall'interpretazione dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 N. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

Come assicuratore - e ancor più come cittadino - credo di poter dire di essere interessato a che, in caso di inquinamento, sia previsto un intervento tempestivo per ripristinare la situazione ecologicamente compromessa o per prendere iniziative che, comunque, possano contenere o ridurre il danno nel suo complesso.

In questo senso, nei precedenti convegni, è stata sottolineata la possibilità di ispirarsi a regolamentazioni già in atto nel settore degli idrocarburi.

La creazione di un *fondo* sembra essere lo strumento migliore per poter ottenere un tempestivo intervento atto a limitare il danno e a ripristinare la situazione ecologica preesistente, in quanto l'intervento è subordinato all'accertamento del nesso causale tra il fatto dannoso e la causa che lo ha provocato.

Nel settore degli idrocarburi, le due convenzioni, una del 1975

* Presidente delle Relazioni Esterne dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - A.N.I.A., Milano.

che stabilisce i principi sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento a mare e la successiva fund convention del 1978, raggiungono compiutamente ed efficacemente tale scopo.

L'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici cercherà di promuovere la costituzione di un comitato di studio composto da Ministero dell'Ambiente, industriali, studiosi ed assicuratori per poter giungere rapidamente ad una regolamentazione della responsabilità civile con l'individuazione dei danni risarcibili.

Naturalmente, nel riflettere su una regolamentazione della responsabilità civile dell'imprenditore potenzialmente inquinatore, dobbiamo pensare all'Europa degli anni '90 ed alla necessità che la legislazione del nostro paese non discrimini né l'*imprenditore*, né l'*assicuratore* in senso negativo rispetto ai loro concorrenti negli altri paesi europei.

Tale discriminazione, ad esempio, esiste già oggi in tema di riserve per rischi catastrofici, entro i quali debbono essere ricompresi anche i danni da inquinamento.

Oggi, infatti, non è consentito all'assicuratore italiano di creare queste necessarie riserve, in esenzione fiscale, analogamente a quanto avviene nei paesi europei con maggiore sviluppo assicurativo.

Attualmente, il pool per i rischi da inquinamento è in grado di coprire danni sino a 40 miliardi di lire per fatto dannoso (bisogna ricordare che i danni provocati dall'incidente di Seveso hanno complessivamente superato i 200 miliardi di lire).

Pertanto, per essere realistici, è necessario considerare che, se l'assicuratore italiano avesse potuto nel tempo costituire riserve catastrofiche in esenzione fiscale, avrebbe probabilmente potuto offrire agli assicurati del pool coperture superiori a quelle che attualmente può mettere a disposizione.

Inoltre, è necessario pensare alla costituzione di un fondo che possa intervenire integrando la copertura assicurativa necessariamente limitata.

In conclusione, mi complimento con gli organizzatori di questo convegno per aver portato un ulteriore valido contributo alla tematica della valutazione del danno ambientale, già affrontata nell'ambito di precedenti convegni, e che potrà trovare la propria conclusione soltanto attraverso la formulazione di un progetto di legge che risponda con chiarezza ai quesiti che sono emersi oggi dai vari interventi.